

CURIA

REALE ARCICONFRATERNITA DEI SS, GIOVANNI BATTISTA ED  
EVANGELISTA DEI CAVALIERI DI MALTA AD HONOREM

REGOLAMENTO



*Vincentius Bertolone*

CURIA METROPOLITANA  
di CATANZARO - SQUILLACE  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE  
Il Cancelliere

La vita interna del Sodalizio è guidata dal seguente regolamento redatto nello spirito delle tradizioni e nel rispetto delle direttive della Chiesa che, con le indicazioni e le norme del Concilio e sotto la guida dell'Ordinario Diocesano, ha indicato ai fedeli laici i nuovi modi e mezzi per rendere feconda e prospera la vita associativa dei suoi membri.

## **ART. 1**

### Norme per l'ammissione

Chi intende appartenere all' Arciconfraternita dovrà fare domanda al Priore.

Non possono essere ammesse all' Arciconfraternita persone iscritte, militanti o anche simpatizzanti, in sette segrete e non segrete, condannate o anche non gradite alla Chiesa e/o irretite per come recita l'art.5 dello Statuto.

Le domande di ammissione devono pervenire non oltre il 31 dicembre di ogni anno corredate dai seguenti documenti:

- \* Situazione di famiglia;
  - \* Dichiarazione da cui risulti che la situazione di famiglia è consona alle leggi della Chiesa;
  - \* Dichiarazione della Parrocchia di appartenenza attestante la religiosità e la moralità, del postulante e del suo nucleo familiare;
  - \* Dichiarazione di non fare parte o aver fatto parte di organismi condannati o anche non graditi alla Chiesa;
  - \* Certificato di residenza;
  - \* Certificato penale;
  - \* Certificato di carichi pendenti
  - \* Sintetico curriculum vitae e specificazione della professione esercitata e dell'attività che al momento svolge;
  - \* Due foto formato tessera.
  - \* Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica e, se in possesso, del sito internet. Tutte le comunicazioni, comprese quella della elezione della Cattedra, saranno loro inviate ai siti comunicati.
- Ogni cambio di residenza o di domicilio e ogni variazione del sito internet o dell'indirizzo di posta elettronica dovrà essere immediatamente comunicato.

Dopo il controllo dei documenti da parte del Segretario, il Priore, sentito il Padre Spirituale, sottopone la domanda alla Cattedra che si pronunzia, a maggioranza sull'ammissione o meno del richiedente.

La decisione della Cattedra, in caso di rigetto, è inappellabile.

Al postulante il segretario provvederà a dare tempestiva comunicazione ed alla restituzione della documentazione.



I nuovi ammessi saranno accolti, quali novizi, il giorno 24 giugno, festività del Patrono S. Giovanni Battista.

La loro accoglienza definitiva avverrà - previo il superamento del periodo di noviziato - lo stesso giorno dell'anno successivo.

Durante il noviziato dovranno approfondire, presso la sede di Catanzaro, o presso la Parrocchia di appartenenza, a norma di diritto, la conoscenza sulla storia e le finalità dell'Arciconfraternita, fare parte attiva della comunità parrocchiale, impegnarsi nelle attività formative e caritative della stessa.

Per gli aspiranti residenti in altre diocesi il noviziato si svolgerà presso la parrocchia di appartenenza che dovrà certificare l'avvenuto svolgimento dello stesso e rilasciare il relativo certificato.

Il responsabile della delegazione di appartenenza, se nominato, dovrà certificare il superamento del periodo di noviziato con invio alla sede di Catanzaro di apposita certificazione.

## **ART.2**

### Rito dell'ammissione

I Novizi ammessi a far parte del Sodalizio vengono accolti in forma solenne in occasione della festa del Santo Patrono Giovanni Battista, con la partecipazione della Cattedra, dei Confratelli e delle Consorelle in abito della Confraternita.

## **ART.3**

### Contributi

I confratelli hanno l'obbligo di versare un contributo di ammissione una tantum al momento dell'iscrizione nella Confraternita nella misura stabilita dalla cattedra nonché un contributo annuale di sostentamento.

Per favorire le esigenze di vita confraternale il contributo annuale deve essere versato ordinariamente nel mese di gennaio di ogni anno e, comunque, non oltre il mese di marzo, al fine di evitare lo stato di morosità a cui consegue l'applicazione di sanzioni disciplinari e pecuniarie determinate e inflitte dal Seggio Priorale.

La regolarità dei contributi assegna il godimento di tutti i diritti attivi e passivi, ivi compreso il diritto di voto nelle assemblee, il diritto di candidatura e voto nelle elezioni per il rinnovo delle cariche statutarie e il diritto di assumere cariche Officiali.

Chiunque non sia in regola con il versamento delle quote perde tali diritti, mantenendo comunque la qualità di Confratello o di Consorella.

Lo stato di moroso si assume nel caso in cui si omette il versamento della quota per una annualità. Se la morosità dovesse perdurare per oltre due anni, ne conseguirà l'adozione di un provvedimento di



sospensione momentanea dalla qualità di associato.

Il confratello verrà sollecitato per iscritto a sanare la morosità entro e non oltre tre mesi dalla notifica a mezzo del servizio postale o posta elettronica.

Decorso infruttuosamente il termine di tre mesi dalla notifica dello stato di morosità, la Cattedra delibererà la sospensione dalla qualità di associato.

Rimarrà nella loro coscienza il valore mancato alla partecipazione solidale.

La presente norma, relativamente al contributo annuale, può essere derogata, a discrezione della Cattedra, per quei Confratelli che, per dimostrate particolari condizioni economiche, dichiarano di non avere la possibilità di far fronte al pagamento.

Il Confratello in mora potrà essere riammesso, a giudizio insindacabile della Cattedra, ove dimostri che la morosità era imputabile a causa di forza maggiore e previo pagamento delle quote arretrate qualora le circostanze fossero mutate.

La Cattedra, o l'eventuale Commissario, in via del tutto eccezionale, ed al fine di recuperare confratelli che si sono allontanati per svariate motivazioni, può decidere sull' ammontare delle quote arretrate da corrispondere per sanare lo stato di morosità con sanatoria individuale e/o collettiva.

Il Confratello che presenta le proprie dimissioni dall'Arciconfraternita, per motivi non imputabili alla stessa, non può essere riammesso.

#### **ART. 4**

##### Benefici statuari

Il Confratello in regola con quanto previsto da Statuto e Regolamento ha diritto:

- 1) di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie della Arciconfraternita;
- 2) nel bisogno potrà godere, se ne farà richiesta, di facilitazioni sulle prestazioni professionali, commerciali o di altra natura che altri Confratelli vorranno mettere a disposizione previo accordo ed autorizzazione rilasciata dalla Cattedra.

Di tale disponibilità la Segreteria darà notizie ai Confratelli con i mezzi più idonei allorquando professionisti, tecnici, commercianti, ecc. e quanti hanno possibilità e buona volontà segneranno le loro disponibilità e i limiti di essa nei confronti dei Confratelli che ne hanno bisogno.

- 3) nel decesso a tutte le onoranze funebri ordinarie e consuete della Chiesa dell' Arciconfraternita e tutte a carico dell'Amministrazione stessa.

Specificatamente:

- a) accoglienza del feretro in Chiesa;



- b) celebrazione delle esequie, presenti Confratelli, Consorelle e componenti la Cattedra che testimonieranno così alla famiglia del defunto i legami di fraterna solidarietà vigenti tra i Membri dell'Arciconfraternita.

Pertanto, appena avvenuto il decesso di un Confrate, i congiunti daranno comunicazione al Priore o al Procuratore che provvederanno agli adempimenti previsti per tale luttuosa circostanza.

#### **ART.5**

##### Doveri

I Confratelli e i componenti la Cattedra si dimostrino sempre figli devoti ed obbedienti della Chiesa, rispettosi ed ossequienti verso l'autorità Ecclesiastica, di cui accoglieranno di buon grado il Magistero e le direttive pastorali nonché tutti gli inviti per una disciplina esemplare.

Gli stessi hanno il dovere:

- a) di partecipare alle riunioni formative programmate dal Padre Spirituale o dal Maestro dei Novizi;
- b) di assistere ai Sacri Riti liturgici nel giorno del Signore ed in quei tempi che richiedono la soddisfazione delle pie pratiche proprie dell' Arciconfraternita, nel tempio del Sodalizio e nelle tradizionali solennità e precisamente:
  - 1) Esposizione del Santissimo per 40 ore;
  - 2) Giovedì Santo;
  - 3) Venerdì Santo;
  - 4) Veglia Pasquale;
  - 5) Corpus Domini;
  - 6) Festività di S. Giovanni Battista;
  - 7) Festività di S. Giovanni Evangelista (27 dicembre).
  - 8) Festa del Santo Patrono della Città di Catanzaro.

I Confratelli che, senza giustificato motivo, non partecipano alle funzioni di cui sopra dopo tre richiami scritti da parte della Cattedra perdono il diritto al voto attivo e passivo.

L'abito di chiesa e le insegne dell'Arciconfraternita possono essere indossate esclusivamente per partecipare alle manifestazioni religiose di cui sopra ed a quelle indicate specificatamente dalla Cattedra..

E' assolutamente vietato indossare l'abito o le insegne dell'Arciconfraternita per partecipare a qualsiasi altra manifestazione non religiosa sia essa civile o militare, pubblica o privata.

La suddetta norma può essere derogata solo in occasione di eventi eccezionali e sempre previa autorizzazione della Cattedra.

#### **ART. 6**

##### Comitato dei Priori

Ricorrendone le condizioni potrà essere costituito il Comitato dei Priori composto da: Priore in carica.



Priori emeriti e Padre Spirituale.

E' un organismo a carattere esclusivamente consultivo, il suo parere non è vincolante.

Il Priore e la Cattedra possono sempre chiedere al Comitato dei Priori pareri su questioni di natura giuridica ( interpretazione di norme statutarie e regole interne ) di ordine economico, finanziario, disciplinare, e sulle questioni attinenti le tradizioni della Confraternita.

Il Comitato dei Priori deve essere convocato a tutte le riunioni del seggio Priorale e può partecipare ai lavori con diritto di prendere la parola ma senza diritto di voto.

Partecipa, quale organismo rappresentativo, a tutte le manifestazioni pubbliche della Confraternita.

Il Comitato dei Priori si riunisce ogni volta che deve fornire un parere, richiesto dal Priore, da un membro del Seggio Priorale o da 1/3 dei Confratelli e Consorelle regolarmente iscritti.

Si riunisce presso la sede della Confraternita su convocazione del Segretario del Seggio Priorale, il quale programma la seduta e stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno e ne svolge funzioni di segretario, senza diritto di voto.

Il Priore in carica assume la funzione di Presidente del Comitato e ne è il portavoce.

E' compito del Comitato dei Priori esprimere pareri non vincolanti esplicitati e formalizzati nei modi e tempi di seguito indicati.

I pareri espressi vengono redatti per iscritto a cura del segretario e consegnati al Priore e al Seggio Priorale al fine di essere allegati agli atti per cui è chiesto il parere.

Al Comitato dei Priori è attribuito il compito di dirimere e decidere, quale organo di prima istanza, le controversie derivanti dall'interpretazione delle norme regolamentari e statutarie della Confraternita e su tutte le controversie riguardanti conflitti insorgenti tra gli organi statutari, i confratelli e consorelle e novizi, tra la Confraternita e l'Assistente spirituale e il titolare della parrocchia, nonché i ricorsi relativi all'adozione di provvedimenti disciplinari a carico di confratelli e consorelle e su tutti i ricorsi riguardanti la vita della Confraternita.

Le decisioni del Comitato dei Priori sono appellabili all'organismo diocesano costituito presso la diocesi e in ultima istanza all'Ordinario diocesano.

Le decisioni del Comitato dei Priori sono prese a maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Priore in carica.

I verbali e gli atti relativi alle decisioni dei ricorsi sono trasmessi all' organo diocesano o all'Ordinario Diocesano entro quindici giorni dalla pronuncia a cura del Segretario.

Qualora i provvedimenti disciplinari e le pratiche o gli affari della confraternita dovessero riguardare uno dei componenti il Comitato dei Priori, lo stesso è obbligato ad astenersi dal prendere parte alla discussione e decisione.



## **ART. 7**

### Delegazioni periferiche

Allo scopo di perseguire le finalità previste dall'art. 6 dello Statuto, la Cattedra può deliberare l'istituzione di Delegazioni extra territoriali.

A guidare l'Aggregazione, che per essere costituita dovrà avere il numero minimo di quindici confratelli, la Cattedra, darà incarico ad un Confratello della zona che si avvarrà della collaborazione di un Consiglio non inferiore a tre membri.

Un Sacerdote assisterà spiritualmente i Confratelli della Delegazione mediante una catechesi programmata e sistematica.

I confratelli delle Delegazioni potranno partecipare, indossando l'abito di Chiesa, soltanto a manifestazioni religiose che si svolgeranno nell'ambito territoriale di appartenenza oltre che a manifestazioni che saranno organizzate da altre Delegazioni.

Della partecipazione dovrà essere informata la Cattedra di Catanzaro alla quale compete l'autorizzazione a partecipare.

E' assolutamente vietato indossare l'abito di Chiesa e le insegne dell' Arciconfraternita per partecipare a qualsiasi altra manifestazione civile pubblica e privata.

Al Confratello Responsabile saranno presentate le richieste di adesione all'Arciconfraternita da parte di coloro che sono residenti nel territorio della Delegazione.

L'intera documentazione, acquisita e vagliata dal Responsabile e dal Padre Spirituale, verrà inviata alla Segreteria della Cattedra di Catanzaro.

I Responsabili delle varie Delegazioni dovranno semestralmente relazionare sull'andamento dell'aggregazione e saranno convocati almeno una volta all'anno per relazionare alla Cattedra sull'attività svolta dalla propria Delegazione.

La Delegazione di Roma avrà il privilegio di curare i rapporti del Sodalizio con l'Arcibasilica Lateranense.

La Cattedra potrà nominare un confratello per curare i rapporti con le Delegazioni.

Le Delegazioni non possono variare, modificare, usare simboli, insegne, logo od abito diverso da quello della Casa Madre.

## **ART. 8**

### Delle candidature

Possono candidarsi alla carica di Priore e di componenti la Cattedra tutti i Confratelli e le Consorelle aventi diritto a voto attivo che abbiano maturato almeno tre anni di appartenenza alla Arciconfraternita escluso il periodo di noviziato e siano residenti nella Diocesi di Catanzaro - Squillace.

I candidati devono essere in regola con il versamento annuale delle quote e in possesso contestuale dei



seguenti requisiti:

Condotta irreprezibile e morigerata pubblicamente riconosciuta;

Non aver svolto funzioni di Priore o componente del Seggio Priorale per due mandati consecutivi negli ultimi due trienni;

Frequenza assidua ai sacramenti e alle funzioni religiose;

Non essere stato dimissionato da una carica statutaria o da un incarico affidato a norma di statuto.

Non aver violato norme dello Statuto o del Regolamento;

Non avere giudizi penali pendenti presso gli organi giudiziari statali e non aver riportato censure o ammonimenti emessi da autorità Ecclesiastiche;

Non essere separato o divorziato o in fase di separazione consensuale o giudiziale;

Non fare parte o aver fatto parte di organismi condannati o anche non graditi alla Chiesa ( es. massoneria);

Non essere soggetto a procedimenti civili aventi ad oggetto la perdita della potestà genitoriale;

Non avere in corso incarichi direttivi in partiti politici (can. 317 del CDC);

Non aver violato l'art.5 ultima parte del presente regolamento.

Per come previsto all'art.13 dello Statuto non possono presentare la propria candidatura ed essere eletti alla carica di Priore o di componente la Cattedra quei confratelli che già eletti in precedenti consultazioni siano stati causa dello scioglimento della stessa né coloro i quali siano stati rimossi per qualunque motivo con provvedimento dell' Ordinario Diocesano divenuto esecutivo.

## **Art. 9**

### Delle sanzioni disciplinari

In caso di violazione di norme statutarie e regolamentari, di inosservanza di provvedimenti adottati nei confronti di confratelli, consorelle e novizi o di provvedimenti adottati nei confronti di componenti di commissioni o organi della confraternita possono essere adottati dal Priore, previa deliberazione della Cattedra, i seguenti provvedimenti:

#### **Richiamo ufficiale**

Il richiamo ufficiale è un provvedimento adottato dal Priore, nelle forme e nei modi previsti per violazione di doveri confraternali di lieve entità. Consiste della contestazione scritta e motivata della violazione delle norme statutarie, regolamentari e canoniche nell'indicazione della sanzione applicata, nella sua durata.

#### **Ammonimento**

L'ammonimento è un provvedimento adottato dal Priore nelle forme e nei modi previsti dal regolamento per violazione dei doveri confraternali di grave entità o in seguito alla adozione del richiamo Ufficiale





avverso il quale non vi sia stato ravvedimento e riparazione nei termini fissati. Esso consiste in un provvedimento scritto e motivato che contiene l'indicazione dei fatti per cui sono state violate le norme statutarie, regolamentari e canoniche violate, la sanzione applicata e la durata della stessa. Il provvedimento di ammonimento comporta la sospensione per la durata prevista di tutti i diritti attivi e passivi dell'iscritto.

### **Sospensione**

La sospensione è un provvedimento adottato dal Priore sentita la Cattedra nelle forme e nei modi previsti dal presente regolamento, nel caso in cui siano stati comminati due provvedimenti di ammonimento senza ravvedimento. Può avere una durata minima di quindici giorni e un massimo di sei mesi. Entro questi periodi il confratello o la consorella o il novizio devono dare dimostrazione di ravvedimento e riparare eventuali danni arrecati, in caso contrario consegue la sanzione più grave dell'espulsione dalla Confraternita e la cancellazione dal libro dei Confratelli e delle Consorelle. Il periodo di sospensione comporta la sospensione di tutti i diritti attivi e passivi dell'iscritto.

Tutte le sanzioni disciplinari e le sanzioni pecuniarie sono applicate dalla Cattedra, sentito il parere, non vincolante, del Padre Spirituale.

Avverso l'applicazione delle sanzioni disciplinari è ammesso ricorso in prima istanza al Comitato dei Priori e, successivamente, agli organismi diocesani competenti.

In ultima istanza, all'Ordinario Diocesano.

### **Art. 10**

#### Della decadenza e dimissioni

Gli iscritti alla confraternita perdono la qualità di associati:

Per dimissioni volontarie;

Per decadenza;

Le dimissioni volontarie sono rese personalmente dall'interessato e devono risultare per iscritto o da atti scritti e verbalizzati dal segretario. Diventano irrevocabili trascorsi 15 giorni dalla data della presentazione.

Qualora le dimissioni non sono imputabili a cause riconducibili alla confraternita, il dimissionario non può essere più riammesso e perde ogni diritto e beneficio.

La decadenza si verifica per mancanza dei requisiti richiesti per essere iscritto alla confraternita; per dichiarazioni false o mendaci; per indegnità; per comportamenti contrari all'interesse della Confraternita.

I provvedimenti dichiarativi delle dimissioni e della decadenza sono emanati dal Seggio Priorale secondo le disposizioni che regolano le decisioni del Seggio. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso di prima istanza al Comitato dei Priori o, in mancanza, all'organismo diocesano preposto o all'Ordinario



diocesano, secondo le regole riportate nel presente regolamento.

## **Art.11**

### Delle Assemblee ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria, come stabilito dallo Statuto, viene convocata almeno due volte all'anno di cui una entro il 31 gennaio, perché, entro e non oltre il 15 del mese di febbraio dello stesso anno, bisogna rimettere alla Curia per l'approvazione i bilanci nonché le relazioni amministrativa, pastorale e spirituale.

Alla Diocesi dovrà essere rimessa una somma pari al 3% degli utili di gestione.

L'avviso di convocazione, con indicato l'ordine del giorno dei lavori, dovrà essere affisso nella bacheca dell'Arciconfraternita nella Chiesa di S. Giovanni in Catanzaro; pubblicato sul sito internet [www.Cavalieri di Malta ad Honorem.org](http://www.Cavalieri di Malta ad Honorem.org) e comunicato a mezzo SMS o E-mail ai singoli confratelli.

Della conoscenza e della validità della convocazione fanno fede l'affissione nella bacheca del Chiesa di S.Giovanni e la pubblicazione sul sito internet.

La presidenza dell'assemblea viene assunta dal Priore o da chi ne fa le veci ed è assistito dal Segretario.

La riunione è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Confratelli presenti.

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Priore, dalla Cattedra o sulla richiesta di 30 soci effettivi i quali dovranno indicare gli argomenti da trattare.

Della conoscenza della convocazione fanno fede l'affissione nella bacheca del Chiesa di S. Giovanni e la pubblicazione sul sito internet

## **Art. 12**

### Dell'Assemblea elettiva

Tre mesi prima della scadenza del triennio, o in caso di vacanza della Cattedra, si dovrà provvedere ad espletare tutte le formalità per il rinnovo delle cariche.

1. Il Priore, o chi legittimamente lo sostituisce:
  - a) indice le elezioni comunicando a tutti i Confratelli aventi diritto al voto attivo e passivo, con le modalità indicate nel precedente art.11, il periodo in cui sarà convocata l'assemblea elettiva;
  - b) richiede all'Ordinario Diocesano l'emissione del Decreto di nomina di un Suo rappresentante che dovrà presiedere le operazioni di voto.
2. Possono candidarsi, o essere candidati, i confratelli che abbiano maturato almeno sei anni di appartenenza all'Arciconfraternita, escluso il noviziato.



3. Ogni Confratello può autocandidarsi od essere proposto alla elezione di componente la Cattedra da Confratelli, mediante domanda a chi ha indetto le elezioni entro trenta giorni dalla data di comunicazione prevista al punto a) del paragrafo precedente.
4. L'elenco dei candidati, dopo i relativi controlli, verrà inviato, entro 15 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di candidatura, alla Curia per l'approvazione. Acquisita l'approvazione dell'Ordinario Diocesano, l'elenco dei candidati sarà pubblicato sul sito internet oltre che affisso nella bacheca della Chiesa di San Giovanni.  
Unitamente alla data, al luogo e all'orario dello svolgimento dell'assemblea.
5. Alle Delegazioni extra diocesane sarà comunicato, con lettera raccomandata, l'elenco dei candidati, la data, il luogo e l'ora in cui sarà tenuta l'assemblea.
6. Della conoscenza dell'ora e del giorno delle elezioni fanno fede l'affissione nella bacheca della Chiesa di S. Giovanni e la pubblicazione nel sito internet.
7. Il giorno dell'assemblea elettiva il rappresentante dell'Ordinario Diocesano, assistito da due scrutatori e da un segretario scelti tra i Confratelli non candidati, dichiarerà valida la seduta, in prima convocazione, se i partecipanti sono il 50 % più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto e comunque in numero non inferiore a tre volte i componenti da eleggere.

Le operazioni di voto devono concludersi sempre e comunque nello stesso giorno fissato per la votazione.

8. Agli elettori sarà consegnata la scheda per l'elezione dei componenti la Cattedra. Sulla stessa dovranno essere riportati i nomi di tutti i candidati in ordine alfabetico. Gli elettori esprimeranno per l'elezione dei componenti la Cattedra qualsiasi numero di preferenze, purchè non superiore al numero dei componenti che formeranno la Cattedra (n.7).
9. Esaurite le operazioni di voto il Presidente dell'Assemblea procederà allo spoglio delle schede ed al conteggio delle preferenze e, dopo aver comunicato il risultato agli astanti, proclamerà gli eletti.

Del tutto il Segretario dell'Assemblea Elettiva redigerà verbale, che, firmato dal Presidente, sarà inoltrato, per la ratifica a mezzo decreto, all'Ordinario Diocesano.

Costituiranno la nuova Cattedra, che rimarrà in carica per tre anni, i sette candidati che avranno riportato il maggior numero di suffragi.

A parità di numero di preferenze sarà chiamato il candidato o i candidati più anziani per età.

### **Art. 13**

#### Dell'assegnazione degli incarichi del seggio priorale

Dopo il decreto di nomina della Cattedra emesso dall'Ordinario Diocesano, il componente



anziano della Cattedra fissa la data della prima riunione al fine di procedere all'elezione del Priore ed alla assegnazione ai componenti del nuovo Seggio degli incarichi di vice-priore, segretario, tesoriere, procuratore, maestro delle cerimonie, gonfaloniere.

Le cariche, dopo consultazione con gli eletti debitamente verbalizzata, verranno indicate dal Priore, e approvate dalla Cattedra mediante votazione a maggioranza dei componenti. A parità di voto prevarrà il voto del Priore.

Delle operazioni di assegnazione degli incarichi è redatto apposito verbale sottoscritto da tutti componenti.

La mancata accettazione di uno o più incarichi assegnati come sopra è riportata in apposito verbale con relative motivazioni.

Il rifiuto dell'incarico, senza giustificato motivo, comporta la decadenza da componente del Seggio e l'attivazione della procedura di surroga.

Il verbale di attribuzione delle cariche dovrà essere inviato all' Ordinario Diocesano per la necessaria ratifica.

#### **Art.14**

##### Consiglio di Cattedra

Come previsto dallo Statuto, la Cattedra si riunisce almeno una volta al mese per essere tenuta al corrente sull'andamento del Sodalizio e deliberare su quanto si ritiene necessario.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno delle pratiche da esaminare dovrà farsi agli aventi diritto, almeno sette giorni prima della riunione, a mezzo SMS, di affissione nella bacheca della Chiesa di S. Giovanni, pubblicazione nel sito internet.

In caso di urgenza la Cattedra può essere convocata anche tre giorni prima della riunione con le stesse modalità.

Il Componente che si assenti per tre volte consecutive alle riunioni senza giustificato motivo s'intende dimissionario.

In caso di mancanza di uno dei Componenti la Cattedra (dimissioni, trasferimento - decesso) deve essere chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

La riunione della Cattedra è valida se saranno presenti almeno cinque dei suoi componenti.

Le delibere della Cattedra sono valide se avranno ottenuto la metà dei voti dei presenti più uno.

In caso di parità prevarrà il voto del Priore o di chi ne fa le veci.

I verbali della Cattedra sono sottoscritti da tutti i componenti intervenuti alla riunione e pubblicati sul sito Internet.



In caso di dimissioni, trasferimento o decesso del Priore, subentra a far parte della Cattedra il primo dei non eletti e la Cattedra provvederà alla nomina del nuovo Priore.

Se le dimissioni riguardano il 50% più uno dei Componenti la Cattedra, a cura dell'Ordinario Diocesano o di suo delegato sarà convocata l'Assemblea per la elezione di tutti i Componenti, Priore compreso.

#### **Art. 15**

##### Validità ed efficacia del regolamento

Qualunque disposizione normativa e disciplinare contenuta nel presente Regolamento che fosse in contrasto con norme di diritto canonico o di leggi e regolamenti diocesani è da ritenersi nulla e nel caso si applicano le disposizioni delle fonti giuridiche e regolamentari sopra richiamate in base alla priorità gerarchica.

Analogamente, sono da ritenersi nulle le parti delle disposizioni del presente Regolamento che risultassero contrastanti con le norme dello Statuto. In tali circostanze prevalgono le norme statutarie.

Eventuali contrasti interpretativi delle regole riportate nel presente Regolamento, qualora non fossero risolte ricorrendo alla valutazione del Comitato dei Priori (primo organo competente in materia), potranno essere sottoposte alla valutazione dell'organismo diocesano preposto per le confraternite e, in ultima istanza, dall'Ordinario Diocesano.

La Cattedra può apportare modifiche al presente Regolamento in ogni momento con le stesse regole seguite per l'emanazione dello stesso e dello Statuto e dovranno essere sempre sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Le variazioni saranno operanti solo dopo l'approvazione dell'Ordinario Diocesano.

#### **Art. 16 Dei ricorsi, provvedimenti e sanzioni disciplinari.**

Per ogni controversia o conflitto che possa insorgere in ordine alla interpretazione delle norme regolamentari e statutarie della Confraternita; per i conflitti insorgenti tra gli organi statutari, gli ufficiali, i confratelli e consorelle e i novizi; per i conflitti e le diatribe tra la confraternita e il Padre Spirituale e il titolare della parrocchia; per le controversie interpretative in ordine al procedimento elettorale, all'ammissione o alla cancellazione di confratelli e consorelle o novizi, all'assegnazione di incarichi Ufficiali, all'assegnazione di gestione e organizzazione feste liturgiche, eventi di culto e culturali e per l'infrazione di sanzioni pecuniarie e disciplinari è ammesso ricorso.

Tutti i ricorsi devono essere prodotti in forma scritta e devono contenere l'Autorità destinataria, le generalità del ricorrente, l'esposizione dei fatti per cui è ricorso, le motivazioni e le richieste, la sottoscrizione ed eventuali allegati documenti e prove.

Tutti i ricorsi, salvo che non sia disposto diversamente dallo statuto o dal regolamento e da leggi



canoniche, devono essere depositati nella segreteria della Confraternita nelle ore di apertura entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica dei provvedimenti impugnati e devono essere consegnati alle parti interessate in copia a mani proprie.

La definizione dei ricorsi deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla data di deposito in segreteria del ricorso stesso. Tale termine può essere superato per giustificati motivi e per una sola volta e non può superare i successivi sessanta giorni. Le parti interessate possono essere sentite personalmente.

#### **Art. 17**

##### Del Commissario

Qualora ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento, dallo statuto o dal codice canonico o dalle leggi ecclesiastiche diocesane o per decisione dell'Ordinario Diocesano e la Confraternita venga commissariata, il Commissario rimarrà in carica per il tempo necessario al superamento delle condizioni che hanno causato il commissariamento o per il tempo stabilito dall'Ordinario Diocesano.

Il Commissario, in prossimità della scadenza del periodo di commissariamento avvierà le procedure per l'espletamento delle nuove elezioni di Priore e Seggio Priorale.

Durante il periodo di commissariamento l'amministrazione della Confraternita è affidata al Commissario che assume tutti i poteri e le funzioni del Priore e del Seggio Priorale e quelle a lui affidate dall'Ordinario Diocesano.

Il presente Regolamento entra in vigore, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei confratelli o, comunque, dopo l'imprimatur dell'Ordinario Diocesano.

La pubblicazione sul sito internet e nella bacheca della Confraternita del presente Regolamento assume valore di notifica pubblica.

Per tutti i confratelli è fatto obbligo di conoscerlo, rispettarlo e farlo rispettare.

Tutte le modifiche apportate al presente Regolamento devono essere approvate dall'Ordinario Diocesano.

Catanzaro 23 maggio 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Rosario Chiriano

